Cassazione civile sez. I, 25/11/2021, n. 36754

FATTI DI CAUSA

- 1. Con atto di citazione del 6 giugno 2005, (*omissis*) chiese al Tribunale di Benevento la condanna di BMG Ricordi s.p.a. che ha assunto poi la denominazione di Sony BMG Music Entertainment (Italy) S.p.a. e infine di Sony Music Entertainment Itali S.p.A. (di seguito Sony) â?? al risarcimento del danno patrimoniale, da liquidare in separata sede, per la mancata possibilità di trarre un utile economico dal consenso alla propagazione della propria immagine personale e per la lesione del proprio diritto alla riservatezza, reputazione e immagine, a seguito dellâ??ampia diffusione (anche in abbinamento ad un numero del settimanale (*omissis*)) di un DVD â?? realizzato dalla G&G Production s.r.l. ed utilizzato da Sony (cui la prima, con contratto del (*omissis*), aveva garantito il pacifico utilizzo, manlevandola da qualsiasi pretesa di terzi, assicurando â??di aver richiesto ed ottenuto da tutti i soggetti ritrattati
- lâ??autorizzazione allâ??utilizzazione della loro immagineâ?• (v. pag. 5 del ricorso) â?? contenente il video girato di notte in una (*omissis*) relativo ad una canzone (â??(*omissis*)â?•) di (*omissis*), alle cui spalle la signora compariva in compagnia, mano nella mano, di un uomo che non era suo marito e con il quale aveva una relazione sentimentale clandestina, senza che nessuno le avesse chiesto il previo consenso a divulgare la propria immagine.
- **1.1**. Il Tribunale di Benevento, respinta lâ??eccezione di incompetenza funzionale in favore della Sezione specializzata in materia di proprietĂ industriale e intellettuale D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 3, del Tribunale di Napoli, e autorizzata la chiamata in causa a titolo di manleva di G&G Production s.r.l. â?? di seguito G&G (che rimaneva contumace), rigettĂ² la domanda, sia perchĂ" doveva presumersi il consenso tacito dellâ??attrice allâ??uso della propria immagine, sia perchÃ" il consenso non occorreva ai sensi dellâ??art. 97 della legge sul diritto dâ??autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 â?? di seguito l.d.a.), trattandosi di registrazione â??in occasione di eventi svoltisi in pubblicoâ?•.
- **1.2**. Avverso la decisione di primo grado la (*omissis*) propose appello principale e la Sony appello incidentale, avuto riguardo alle eccezioni non accolte di incompetenza per materia e territorio e di mancanza di prova che la donna ritratta nel video fosse proprio lâ??attrice. La G&G restava contumace anche in appello.
- **2**. Per quanto rileva in questa sede, la Corte dâ??appello di Napoli ha confermato la competenza del Tribunale di Benevento, quale luogo di residenza dellâ??attrice ex art. 20 c.p.c., in quella che Ã" stata ritenuta â??unâ??ordinaria causa di risarcimento per lesione del diritto allâ??immagineâ?•, affermando in particolare:

- I) che gli artt. 96 e 97 l.d.a. hanno solo lo scopo â??di risolvere gli eventuali conflitti tra il diritto della persona sulla propria immagine fisica ed il diritto dâ??autore sullâ??opera che riproduca lâ??altrui immagine fisicaâ?•;
- II) che la competenza delle sezioni specializzate sussiste solo sulle domande fondate su un diritto di proprietà intellettuale, o aventi ad oggetto lâ??accertamento, anche negativo, di un diritto di proprietà intellettuale ovvero lâ??accertamento incidentale di tale diritto, â??non anche quelle la cui decisione richiede, come nel caso di specie, solo il pregiudiziale accertamento dellâ??esistenza, del contenuto e dei limiti di un diritto di proprietà intellettualeâ?• (cfr. Cass. Sez. U., 21661/2009 sulla lesione di diritti della personalità per mezzo di trasmissione televisiva).

2.1. Nel merito, dopo aver dato atto della conferma testimoniale che la persona ritratta nel video

- era proprio la signora (*omissis*), la Corte dâ??appello ha ritenuto che erroneamente il giudice di primo grado aveva escluso â??una lesione ai diritti di riservatezza e alla reputazione lamentati dallâ??attriceâ?• in ragione della configurabilitĂ di un suo consenso tacito e della â??riconducibilitĂ della fattispecie alla L. n. 633 del 1941â?•, poichĂ" per il combinato dellâ??art. 10 c.c. e art. 97 l.d.a. â??la divulgazione dellâ??immagine altrui Ă" abusiva (non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona, ma anche) senza il concorso delle circostanzeâ?• legalmente idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza â?? notorietĂ, necessitĂ di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico circostanze tutte da escludersi, compresa lâ??ultima, â??posta la finalitĂ esclusivamente commerciale della pubblicazione e comunque permanendo il divieto di esposizione dellâ??altrui immagine, in difetto di consensoâ?•, quando lâ??esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio allâ??onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
- **2.2**. La Corte partenopea ha specificamente escluso la configurabilità di un consenso tacito, desumibile dalle modalità del fatto, non trovando conferma in nessuna prova (ed essendo quindi un mero postulato del tribunale) la presenza di una â??preparazione scenograficaâ?• e della â??allocazione di mezzi di ripresa che lasciavano chiaramente individuare il campo delle riprese e la finalità del videoâ?•; inoltre, pur apparendo verosimile â??che lâ??attrice si fosse accorta di essere stata inquadrata, per avere soffermato lo sguardo verso lo strumento di ripresa per alcuni istantiâ?•, ha ritenuto che â??da tale fugace sguardoâ?• non potesse â??desumersi il suo tacito consenso alla ripresa, nÃ", soprattutto, alla divulgazione della sua immagineâ?•, a tal fine occorrendo una piena consapevolezza (laddove quello sguardo denotava â??la mera curiosità verso la telecameraâ?•).
- **2.3**. Dallâ??illegittima pubblicazione dellâ??immagine i giudici di secondo grado hanno fatto derivare innanzitutto lâ??obbligo al risarcimento del danno non patrimoniale, provato in via

presuntiva, potendo â??legittimamente presumersi che la pubblicazione dellâ??immagine della (*omissis*)â?• â?? considerata la notorietà della rivista e del cantante nonchÃ" il contesto sociale del luogo di residenza della (*omissis*), ove â??la semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dellâ??esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscita ampia curiosità â?• â?? â??ha inciso sui suoi diritti inviolabili, protetti dallâ??art. 2 Cost., il che, di per sÃ", integra unâ??ipotesi legale (al suo massimo livello di espressione) di lesione e risarcimento dei danni ai sensi dellâ??art. 2059 c.c.â?•.

- **2.4.** Inoltre i giudici dâ??appello, muovendo dal presupposto che â??con la pubblicazione non autorizzata lâ??autore dellâ??illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che sarebbero spettati alla vittimaâ?•, hanno ritenuto esistente un danno patrimoniale risarcibile mediante il â??ritrasferimentoâ?• di â??quei vantaggi dallâ??autore dellâ??illecito al titolare del dirittoâ?•, con la precisazione che nel caso di specie il soggetto leso non Ã" persona nota, sicchÃ" non emergono specifiche voci di danno e può farsi riferimento, in via equitativa, alla â??somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazioneâ?• (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione). Di qui la condanna di Sony a â??risarcire alla (omissis) i danni conseguenti allâ??illecita utilizzazione della sua immagine, da liquidarsi in separata sedeâ?• (come da richiesta dellâ??attrice) e la condanna di G&G a manlevare Sony di quanto pagherà .
- **2.5**. Avverso tale decisione Sony ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e corredato da memoria, cui la (*omissis*) ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria. Il pubblico ministero ha chiesto rigettarsi il primo e lâ??ultimo motivo, dichiararsi inammissibili il secondo ed il terzo ed accogliersi il quarto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 3. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 e lâ??incompetenza del Tribunale di Benevento (in favore di quella della sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale di (*omissis*)), contestandosi la distinzione operata dalla corte dâ??appello tra domande aventi quale loro oggetto principale (o anche incidentale) lâ??accertamento di un diritto di proprietà intellettuale, di competenza delle sezioni specializzate, e domande di natura solo pregiudiziale, che la escluderebbero; al contrario si assume che lâ??art. 3 cit., attribuisca chiaramente alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (ora sezioni specializzate in materia di impresa), tra le altre, le
- controversie in materia di diritto dâ??autore, senza nulla specificare in merito alla natura (principale, incidentale o solo pregiudiziale) della domanda oggetto di tali controversie.
- **3.1**. Il ricorrente contesta altres \tilde{A} ¬ la tesi della procura generale, che esclude la competenza delle sezioni specializzate in quanto la controversia riguarda il diritto allâ??immagine di una persona

fisica, la cui violazione non avrebbe nulla a che vedere con il diritto dâ??autore; osserva al riguardo (invocando precedenti giurisprudenziali di merito e tesi dottrinarie) che la competenza delle sezioni specializzate sussiste non solo in materia di diritto dâ??autore in senso stretto, ma anche sui diritti ad esso connessi â?? come, appunto, il diritto allâ??immagine â?? e sul potere di sfruttamento economico esclusivo che ne costituisce una componente essenziale, in modo del tutto analogo agli altri diritti di proprietà intellettuale, poichÃ" anche il diritto allâ??immagine attribuisce al titolare uno *ius excludendi alios* dallâ??utilizzazione del bene corrispondente al ritratto della persona.

3.2. Il motivo Ã" infondato.

3.3. La Corte non ignora le tesi dottrinarie invocate dal ricorrente, nel senso che la competenza per materia delle sezioni specializzate si estende a tutte le controversie sulla proprietà intellettuale, e quindi anche sul diritto dâ??autore, ivi compresi i diritti connessi di cui agli artt. 96 e segg. l.d.a.; tuttavia ritiene che, nel caso concreto, i giudici di merito abbiano correttamente statuito sulla competenza, poichÔ il diritto leso non Ó, a ben vedere, lâ??immagine in sÓ, bensì la riservatezza dellâ??odierna controricorrente.

Invero, al di là della formulazione letterale delle difese dellâ??attrice â?? laddove si fa riferimento alla astratta possibilità di trarre un utile economico da un ipotetico consenso, il cui rilascio si porrebbe però in frontale e perciò illogico contrasto con il pregiudizio effettivamente lamentato oggetto del presente giudizio non Ã" lo sfruttamento economico della sua immagine (criterio utilizzato dalla Corte territoriale ai fini della quantificazione, peraltro non dovuta, del danno patrimoniale), nÃ" tantomeno la contestazione dellâ??altrui diritto di autore, ma il risarcimento del danno derivatole dalla diffusione non autorizzata della propria immagine, sia pure allâ??interno di unâ??opera dellâ??ingegno, quale Ã" indubbiamente il DVD per cui Ã" causa (cfr. Cass. Sez. U., 21661/2009; Cass. 4186/2010, 10594/2012, 21424/2014).

3.4. Si tratta in fin dei conti di una situazione analoga a quella intercettata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in relazione al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012), esclude la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel

caso di richiesta risarcitoria riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura, nella quale cioÃ" non possa ravvisarsi unâ??interferenza â?? neppure indiretta â?? con lâ??esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto dâ??autore, in quanto la prospettazione della parte Ã" rivolta a contestare non già la pacifica appartenenza dellâ??opera (o a conseguire una valutazione incidentale circa la violazione dei diritti di privativa), ma esclusivamente il suo utilizzo (Cass. 14171/2019, 11309/2017, 5656/2017, 21776/2016).

- **4**. Il secondo mezzo lamenta la violazione dellâ??art. 115 c.p.c. e art. 96 l.d.a., per avere la corte dâ??appello escluso il tacito consenso della (*omissis*) alla ripresa e divulgazione della sua immagine, affermando che lâ??allestimento del set cinematografico â??non troverebbe conferma in nessuna provaâ?• (senza che Sony si fosse lamentata della mancata ammissione della relativa prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria del 29/03/2007), laddove si tratterebbe di â??circostanze pacificheâ?• e non contestate.
- **4.1**. La censura \tilde{A} " inammissibile, poich \tilde{A} " attinge a valutazioni di merito del materiale probatorio: il punto \tilde{A} " se dalle circostanze di fatto potesse desumersi un consenso implicito, e tale valutazione non \tilde{A} " censurabile in questa sede, fermo restando che lâ??accertamento del consenso non richiede forme particolari (Cass. 10957/2010, 11491/2006).
- **4.2**. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte osservato che per dedurre la violazione dellâ??art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre Ã" inammissibile la diversa doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove proposte dalle parti, essendo tale attività valutativa consentita dallâ??art. 116 c.p.c.â?• (Cass. Sez. U., 20867/2020, 16598/2016).
- **4.3**. In tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie occorre altresì distinguere lâ??errore di percezione â?? che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, Ã' sindacabile ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione, appunto, degli artt. 115 e 116 c.p.c. (che in sintesi vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte dâ??ufficio al di fuori dei limiti legali, nonchÃ' di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) â?? dallâ??errore di valutazione, che invece, investendo lâ??apprezzamento dellâ??efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non Ã' mai sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).
- **4.4**. Va dunque ribadito (v. Cass. 23153/2018, 11892/2016) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non d\tilde{A} luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile n\tilde{A}" nel paradigma dell\tilde{a}??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, n\tilde{A}" in quello del successivo n. 5, non solo perch\tilde{A}" la contestazione della persuasivit\tilde{A} del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non pi\tilde{A}^1 censurabile secondo il relativo (novellato) parametro, ma anche perch\tilde{A}" con il ricorso per cassazione la parte non pu\tilde{A}^2

rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, contrapponendovi le proprie, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (*ex plurimis* Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016); ammettere in questa sede la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle *quaestiones facti* significherebbe infatti consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U., 28220/2018).

- **5**. Con il quarto motivo ci si duole della violazione dellâ??art. 112 c.p.c., per essersi la corte dâ??appello pronunciata sul danno non patrimoniale senza che lâ??attrice avesse mai allegato di aver subito un pregiudizio non patrimoniale dalla riproduzione della sua immagine, nemmeno nei passaggi espressamente richiamati nella sentenza impugnata (segnatamente pag. 2, secondo capoverso della citazione) ove parte attrice aveva fatto riferimento alla â??violazione del diritto alla riservatezza,
- allâ??immagine ed alla reputazioneâ?• senza dire quali pregiudizi avesse in concreto patito.
- **5.1**. Il motivo Ã" infondato, poichÃ" lo stesso ricorrente dà atto come in citazione la (*omissis*) avesse allegato che â??il DVD aveva reso di dominio pubblico una relazione sentimentale che doveva rimanere segretaâ?•, trattandosi di una specifica allegazione in ordine alla quale la corte territoriale ha fatto ricorso alla prova presuntiva del turbamento dâ??animo e del dolore intimo sofferto, tenuto conto dellâ??ampia diffusione del DVD e del â??contesto sociale di residenza e provenienza della (*omissis*) (laddove la
- semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor pi \tilde{A}^1 della??esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosit \tilde{A}) \hat{a} ?•.
- **6**. Il quarto mezzo deduce contestualmente la violazione degli artt. 10, 2043, 2059, 2697 c.c., e lâ??omesso esame di fatto decisivo, per avere i giudici di secondo grado ritenuto che la (*omissis*) avesse provato la concreta esistenza del danno non patrimoniale, ritenendolo insito nella stessa lesione del diritto allâ??immagine, senza che fosse stata mai fornita la benchÃ" minima prova del concreto pregiudizio subito; inoltre essi non avrebbero considerato che a luglio 2002 lâ??attrice aveva depositato ricorso per separazione consensuale dal marito, omologata il 17/09/2002, mentre la divulgazione del DVD era avvenuta il 27/11/2003, essendo perciò â??irrilevante lâ??asserita relazione sentimentale con un uomo diverso dallâ??ex coniugeâ?• (in realtà non Ã" ex con la separazione, colo con il divorzio).
- **6.1**. La censura Ã" inammissibile poichÃ", al di là dellâ??erroneo riferimento alla perdita dello *status* di coniuge (che interviene solo con il divorzio), non risulta colta la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, nella quale la corte territoriale non afferma che il danno sia *in re ipsa* (v. Cass. 4366/2003), ma come visto spiega a pag. 13 che, trattandosi di bene immateriale, può farsi ricorso alla prova presuntiva del turbamento dellâ??animo, indicando gli elementi indiziari dai quali la prova Ã" stata tratta

(ampia diffusione del DVD di un artista noto in Campania e, soprattutto, contesto sociale in cui viveva lâ??attrice). Si tratta dunque di valutazioni di merito non sindacabili, che non rilevano nemmeno sotto il profilo di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichÃ" difetta quantomeno la decisività (la relazione extraconiugale potendo in tesi anche pregiudicare lâ??iter di una separazione avviata consensualmente o comunque influire sulla successiva fase del divorzio).

- 7. Il quinto ed ultimo motivo denunzia la violazione degli artt. 10, 2043 e 2697 c.c., nonchÃ" dellâ??art. 158 l.d.a. in uno allâ??omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte dâ??appello erroneamente ritenuto che anche il danno patrimoniale fosse *in re ipsa* omettendo di considerare che il diritto allâ??immagine di una persona che non sia un personaggio noto Ã" â??privo di qualsivoglia valore di mercatoâ?• e così applicando impropriamente la teoria del cd. prezzo del consenso, tanto più che lâ??immagine della (*omissis*) compariva nel video per poco più di dieci secondi, non aveva alcun ruolo o significato ed era del tutto fungibile, come una qualsiasi comparsa, senza che lâ??attrice avesse provato di sfruttare commercialmente la propria immagine.
- **7.1**. Anche questa censura Ã" inammissibile, perchÃ" come già rilevato non viene compresa la *ratio decidendi*: i giudici di secondo grado non affermano che il danno Ã" *in re ipsa* e, pur richiamando a pag. 14 la teoria del cd. prezzo del consenso alla pubblicazione, precisano subito dopo che, non trattandosi di persona nota (con conseguente impossibilità di dimostrare specifiche voci di danno patrimoniale), la vittima può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione, somma da determinarsi in via equitativa.
- **8**. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo.
- **9**. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U., 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimit \tilde{A} , che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se

dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021.

La Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 2620/23 pubblicata il 27/01/2023 dispone la correzione nel dispositivo, nel senso che, nel secondo periodo, dopo le parole â??accessori di leggeâ?• si debba intendere inserita la frase â??da distrarsi in favore dellâ?? avv. (omissis), quale procuratore antistatario della controricorrente (omissis)â??.

Roma, 09/02/23



Campi meta

Massima: In tema di diffusione non autorizzata dell'altrui immagine, allorch $\tilde{A} \odot$ il diritto leso non sia costituito $n\tilde{A} \odot$ dall'immagine in $s\tilde{A} \odot$, $n\tilde{A} \odot$ dalla possibilit \tilde{A} di trarre un utile economico dal suo sfruttamento, ma dalla riservatezza del soggetto interessato, la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivato dalla diffusione non autorizzata non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma alla sezione ordinaria, non venendo in rilievo una controversia concernente la propriet \tilde{A} intellettuale. Supporto Alla Lettura:

PRIVACY

Il diritto alla protezione dei dati personali Ã" un diritto fondamentale dellâ??individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali della??Unione europea (art. 8). Oggi A" tutelato, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. Interessato Ã" la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Titolare Ã" la persona fisica, lâ??autorità pubblica, lâ??impresa, lâ??ente pubblico o privato, lâ??associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalitĂ del trattamento. Responsabile (esterno) Ă" la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del Regolamento UE 2016/679). Organismo di tutela Ã" rappresentato dal Garante della privacy. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, noto anche come Garante della privacy, Ã" unâ??autoritÃ amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertA fondamentali e il rispetto della dignitA nel trattamento dei dati personali.